



COMUNE DI SAN MINIATO
PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Approvato con delibera consiliare n. 21 del 20/03/2014

**Modificato con delibera n.89 del 25/09/2014, n. 120 del 30/12/2014, n. 20 del 10/03/2016 e
n. 91 del 28/12/2017**

In vigore dal 01.01.2018

- Art. 1 Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 Soggetti Passivi**
- Art. 3 Presupposto impositivo**
- Art. 4 Base Imponibile**
- Art. 5 Assimilazioni all'abitazione principale**
- Art. 6 Aliquote**
- Art. 7 Detrazioni**
- Art. 8 Individuazione dei servizi indivisibili coperti con il gettito TASI**
- Art. 9 Dichiarazione**
- Art. 10 Versamenti**
- Art. 11 Rimborsi e compensazione**
- Art. 12 Attività di controllo**
- Art. 13 Decorrenza della TASI**
- Art. 14 Entrata in vigore**

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina l'Imposta comunale sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla L. 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Soggetti Passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, nella percentuale del 10 per cento. La restante parte è dovuta dal possessore.
3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Art.3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definite ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art.4 – Base Imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 convertito con modificazioni in L. n. 214/2011.

Art. 5 – Assimilazioni all'abitazione principale

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione:
 - a) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
 - b) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che l'abitazione non risulti locata o data in comodato d'uso.
2. Allo stesso regime dell'abitazione sono soggette le eventuali pertinenze.

Art. 6 – Aliquote

1. Sono stabilite le seguenti aliquote:

Abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze	2,0 per mille
Aree edificabili	1,0 per mille
Altri immobili di cat catastale A10, da B1 a B8, da C1 a C7, da D1 a D9	1,0 per mille
Immobili di categoria catastale da A1 ad A9 diversi da abitazione principale e da "Beni merce"	0,0 per mille
Immobili rurali strumentali	0,0 per mille

2. Abrogato

3. L'aliquota è azzerata per gli immobili posseduti o detenuti da contribuenti-imprese che interrompono il ciclo produttivo nel corso dell'anno d'imposizione a seguito di difficoltà economiche, con ripresa dell'attività nel corso dello stesso anno, limitatamente al periodo di interruzione dell'attività.

Art. 7 – Detrazioni

1. Sono stabilite le seguenti detrazioni per le abitazioni principali in relazione alla rendita catastale dell'abitazione stessa e relative pertinenze:

Rendita	detrazione
fino a € 300,00	€ 130,00
da € 300,01 a € 350,00	€ 110,00
da € 350,01 a € 400,00	€ 100,00
da € 400,01 a € 450,00	€ 90,00
da € 450,01 a € 500,00	€ 80,00
da € 500,01 a € 550,00	€ 75,00
da € 550,01 a € 600,00	€ 60,00
da € 600,01 a € 650,00	€ 50,00
da € 650,01 a € 700,00	€ 40,00
da € 700,01 a € 750,00	€ 30,00

2. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Art. 8 – Individuazione dei servizi indivisibili coperti con il gettito TASI

1. Con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 9 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 2 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. In caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
5. I soggetti di cui al comma 3 dell'art. 6 del presente regolamento devono presentare apposita comunicazione sul modello predisposto dal Comune entro 60 giorni dal termine

dell'interruzione dell'attività corredando la stessa della documentazione necessaria a dimostrare i requisiti per l'azzeramento dell'imposta.

Art. 10 – Versamenti

1. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle riduzioni dei dodici mesi dell'anno precedente nel caso in cui alla data del 16 giugno non sia stata pubblicata l'aliquota per l'anno di riferimento sull'apposito sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno
2. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 11 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dal tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Non si dà luogo a rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal precedente art. 9 comma 2.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con altri importi dovuti dal contribuente al Comune a qualsiasi titolo di tributo scaduto e non corrisposto nei termini di legge o di regolamento.

Art. 12 – Attività di controllo

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n.147 del 2013, dalla legge n. 296 del 2006 e s.m.i.
2. Sulle somme dovute a titolo di TASI a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzioni ,interessi e spese postali non supera € 25,00.

Art. 13 – Decorrenza della TASI

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 3 Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge ed è applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2018.